



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



AREA TECNICA LL.PP.

Lavori Pubblici, Appalti, Espropri, Patrimonio, Manutenzione, Viabilità, Igiene Ambientale, Scarichi Reflui, Gestione dei Rifiuti, Cimiteri, Polizia Mortuaria, Protezione Civile, Dissesto Idrogeologico, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Ufficio V.A.S.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTOLA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -----

L'anno addì del mese di in CENTOLA (SA) presso la sede comunale in via Torquato Tasso ;

TRA

IL COMUNE DI CENTOLA (C.F.) rappresentato dall'Arch. Magno Battipaglia, quale Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. in cui è incardinato il Settore Ambiente, che interviene ed agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;
in esecuzione della determinazione n. _____ del _____

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

con sede in ----- in Via ----- (C.F. -----
-----). in seguito verrà chiamata Associazione, rappresentata da nato a -----
-- il -----, residente in ----- (-----) in Via ----- n. -----
C.F. ----- - in qualità di rappresentante legale.

SI CONVIENE E SISTIPULA

ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO

Le parti cooperano, nel rispetto della normativa ed in particolare della Legge Regionale n.10 del 23/02/2005 (BURC n.14 del 28/02/2005) e relativo Regolamento Regionale n.2 del 05/07/2007 (BURC n.41 del 23/07/2007) nonchè degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini tramite un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico, sviluppare l'educazione ambientale e la protezione civile.

Le Parti intendono attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle disposizioni di igiene e decoro urbano

- a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.



- d) la vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, tutela ambientale, nonché di vigilanza ittica e protezione civile;
- e) la vigilanza e tutela del patrimonio comunale;
- f) prevenzione incendi boschivi.

Il Comune e l'Associazione si danno reciprocamente atto che, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:

- a) abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
- b) abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
- c) corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- d) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
- e) abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Il Comune e l'Associazione si danno parimenti reciprocamente atto che le priorità dell'attività di vigilanza, controllo ed accertamento di cui al comma precedente possono essere implementate, modificate e/o integrate dal Responsabile del Servizio, attraverso l'emanazione di specifiche direttive.

L'attività prestata volontariamente dagli operatori dell'Associazione non si configura come sostituzione di personale comunale o prestazioni fornite da imprese, su incarico del Comune stesso.

ART. 2 - MODALITA' DELLA VIGILANZA

L'Associazione, attraverso proprie procedure e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, individua tra i propri associati, n. ----- volontari dotati delle conoscenze e le competenze necessarie all'esercizio di Guardia Ambientale Volontaria (GAV), fornendo in merito apposita certificazione come stabilito dalla Legge Regionale n.10 del 23/02/2005 (*BURC n.14 del 28/02/2005*) e relativo Regolamento Regionale n.2 del 05/07/2007 (*BURC n.41 del 23/07/2007*), e saranno coordinate da un Responsabile Locale individuato dall'Associazione.

Alle Guardie Ambientali Volontarie sarà affidata la vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali come previsto all'art.2.

L'attività di vigilanza dovrà essere svolta di norma in coppia e in modo volontario a titolo gratuito, conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

L'attività di vigilanza si espletterà d'intesa e con il coordinamento e secondo le disposizioni concordate con il Responsabile del Servizio.

Il Responsabile Locale, comunicherà all'Amministrazione Comunale l'elenco dei volontari GAV che saranno adibiti al servizio in oggetto e ogni variazione che, per qualsiasi causa, potrebbe verificarsi.

Gli operatori che opereranno nell'ambito della presente convenzione, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art.358 c.p., devono autocertificare di non avere procedimenti penali o aver subito condanne penali. In caso contrario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento dei compiti operativi di cui alla presente convenzione.

ART. 3 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

L'Associazione si rende disponibile a collaborare ad iniziative di educazione ambientale atte a valorizzare e a far conoscere le zone di pregio e di interesse ambientale secondo le attività programmate con il responsabile nominato dal Comune.

ART. 4 - PROTEZIONE CIVILE

I Volontari saranno disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale riscontrate durante il servizio.

ART. 5 - INDAGINI SUL TERRITORIO

Le Guardie Ambientale Volontaria effettueranno nel comune di Centola la verifica del corretto



0974-370725 –



0974-370741 e-mail

lavori.pubblici@comune.centola.sa.it

Via T. Tasso n.11 – 84051 Centola (SA)

mantenimento delle micro zone cittadine e dei giardini comunali, controllando lo stato di pulizia dei luoghi e le eventuali frequentazioni di persone e mezzi il cui comportamento possa indurre a sospettare inquinamento del territorio o illeciti ambientali.

ART. 6 – CONTROLLO DEIEZIONE E ANAGRAFE CANINA

Le Guardie Ambientali Volontarie effettueranno nel comune di Centola attività di controllo e verifica dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché verifica sul territorio della corretta conduzione degli animali e del rispetto della raccolta delle deiezioni canine.

ART. 7 - CORSO DI AGGIORNAMENTO

L'Associazione e il Responsabile Locale si impegnano a rendere edotto il personale operante delle norme in vigore sul territorio di Centola e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti gli operatori di svolgere un servizio efficiente.

ART. 8 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Ogni due mesi il Responsabile dell'Associazione trasmetterà al Sindaco, al servizio ambiente e alla Polizia Locale copia dei rapporti interni di servizio e una sintetica relazione scritta quantitativa e qualitativa dell'attività svolta.

In caso di urgenza il Responsabile dell'Associazione o il Responsabile Locale trasmetterà al Comune una relazione immediata.

Il Responsabile settore ecologia e ambiente e/o Polizia Locale del Comune e quello dell'Associazione vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'associazione garantisce che gli operatori in servizio sono coperti da assicurazione per infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da danni provocati da terzi, dall'Associazione e/o dai suoi soci a cose, a persone e/o strutture durante l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto e l'Associazione espressamente accetta che la responsabilità per ogni e qualsivoglia evento, situazione e/o danno derivante dall'esecuzione della presente Convenzione rimarrà a totale ed esclusivo carico dell'Associazione medesima.

ART. 10 - MEZZI E ATTREZZATURE

Per la realizzazione del Servizio di vigilanza gli operatori utilizzeranno le proprie divise con i relativi distintivi e si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità dell'Associazione, di seguito riportati: autovetture, radio, telefoni cellulari, carte, binocoli, divise.

Come stabilito all'art.13 del Regolamento Regionale n.2/2007 le Guardie Ambientali Volontarie (GAV) appartenenti all'Associazione devono essere dotate di apposito distintivo di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Guardie ambientali Volontarie" e il numero identificativo dell'agente.

Ai sensi dell'art.14 del Regolamento Regionale n.2/2007 le GAV sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Regione Campania - GAV", le generalità, la fotografia, le competenze specifiche e la qualifica di pubblico ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dalla Legge del 24 novembre 1981, n.689, articolo 13.

Su richiesta del Comune, l'Associazione dovrà curare la gestione di attrezzature di proprietà comunale (fototrappole) per la prevenzione e repressione di fenomeni di abbandono di rifiuti

ART . 11 - RIMBORSO SPESE

Per le attività di cui alla presente convenzione sarà corrisposto un rimborso spese forfettario in misura di €uro 4.800,00 (quattromilaottocento/00). Il Compenso sarà liquidato ogni in rate bimestrali di € 800,00 (ottocento/00), previa verifica della corretto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione.

Il rimborso spese non assume, né può assumere, valore di corrispettivo, di modo che



l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente sussistendo la dotazione finanziaria stabilita con Bilancio di Previsione dell'Ente e al momento di adozione del relativo impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio Ambiente e nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Associazione e/o dal singolo socio.

Le Parti si danno parimenti reciprocamente atto e l'Associazione espressamente accetta che, ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui ai due commi precedenti l'effettivo servizio volontario sarà rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze tenuto dall'Associazione secondo le modalità disposte dal predetto responsabile.

ART. 12 – DURATA DEGLI EFFETTI

Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti.

La durata della presente convenzione è convenuta in mesi 12 da entrambe le parti con decorrenza a partire dalla sottoscrizione della presente, fino al _____ ed è rinnovabile previa sottoscrizione di nuova convenzione.

Il comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, da inviare tramite raccomandata A.R. 60 gg. prima della cessazione del servizio, per trovata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida scritta, da inviare tramite raccomandata A.R. 60 gg. prima della cessazione del servizio.

ART. 13 - ESENZIONE DALLE IMPOSTE

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.8 della Legge 266/91.

La presente Convenzione, sottoscritta in forma di scrittura privata in triplice copia originale, di cui due copie rimangono agli atti del Comune ed una copia rimane agli atti dell'Associazione, è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra dalle Parti come segue:

Centola, -----.

Per L'Associazione

Per il Comune di Centola

